

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Presidente -
- Dott. MARIA CASOLA

- Consigliere-
- Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere-
- Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO

- Rel.Consigliere-
- Dott. RICCARDO ROSETTI

- Consigliere -
- ha pronunciato la seguente

Oggetto

ATPO - Spese del
Giudizio -
Accompagnamento
ed handicap.

R.G.N.16018/2025

Cron.

Rep.

Ud 27/02/2026

CC

- E' STATO DISPOSTO
D'UFFICIO LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN CASO
DI DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DI:

ORDINANZA

sul ricorso 16018-2025 proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato
_____;

- *ricorrente* -

contro

2026

1057

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati _____

- *controricorrente* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, del
12/05/2025 R.G.N. 3824/2024;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Cosenza, a conclusione del procedimento di ATPO ex art. 445 *bis* c.p.c., omologava il positivo accertamento sanitario della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992, dalla data della domanda amministrativa, liquidando le spese di lite in favore dell'assistibile in complessivi € 1168,50 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario.
2. Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, l'assistibile.
3. Resiste con controricorso l'Inps.
4. La Sezione Lavoro ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
5. La parte ricorrente in cassazione ha chiesto ex art. 380-*bis*, comma 2, c.p.c. la decisione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. con la l. n. 27 del 2012, dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, del d.m. n. 55 del 2014, aggiornato sulla base del d.m. n. 147 del 13.8.2022, dell'art. 1 del d.m. n. 37 del 2018, nonché dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.



Parte ricorrente, premessa l'applicabilità dello scaglione ricompreso tra € 26.000 ed € 52.000, denuncia la violazione dei cd. minimi e lamenta la mancata liquidazione delle spese nella misura di almeno € 1528,00 (risultanti dall'abbattimento del 50% dei compensi medi per la fase di studio, introduttiva e di trattazione, individuati rispettivamente in € 992,00, in € 778,00 ed in € 1276,00 in base al d.m. n. 147 del 2022).

Nella memoria ex art. 380-*bis* c.p.c. lamenta l'erroneità della proposta di definizione anticipata per non aver correttamente individuato lo scaglione di riferimento al fine del calcolo dei compensi e, nello specifico, quello relativo alle cause ricomprese in un valore tra € 26.001 e € 52.000. Rimarca che tale errore è derivato dalla mancata valorizzazione della circostanza che l'accertamento del presupposto sanitario aveva riguardo anche alla condizione di *handicap* ex art. 3, comma 3, l. n. 104 del 1992 di valore indeterminabile, oltre che quello per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Per tali ragioni insiste che il compenso minimo ammonta ad € 1528,00, come innanzi evidenziato, sicché nel decreto impugnato vi è stata violazione dei cd. minimi.

2. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Premesso che, in adesione a quanto affermato da questa Corte in Cass. 29311/2020 e nei precedenti ivi richiamati, va ribadito che nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento della condizione di *handicap* e quindi relative all'accertamento di uno *status*, la causa va qualificata come di valore indeterminabile e quindi nello specifico ricompresa nello scaglione tra € 26.001 e € 52.000, osserva il Collegio che, effettivamente, la liquidazione effettuata dal Tribunale



nel decreto di omologa impugnato viola i minimi di cui al d.m. 147 del 2022, applicabili *ratione temporis*.

Infatti, i valori medi aggiornati al d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di istruzione preventiva, relativi allo scaglione da € 26.001 ad € 52.000 sono pari, rispettivamente ad € 992,00 per la fase di studio, € 788 per la fase introduttiva ed € 1276,00 per la fase istruttoria, somme che, decurtate del 50%, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, portano la liquidazione delle spese legali, nella misura minima, alla somma di € 1528,00.

Ne consegue l'erroneità della liquidazione effettuata nel decreto di ATPO impugnato.

3. Conclusivamente il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato quanto alla determinazione delle spese di lite, con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso giudice, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

4. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, si dispone l'oscuramento d'ufficio delle generalità del ricorrente.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il capo del decreto impugnato relativo alla determinazione delle spese di lite, e rinvia al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso giudice, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

In caso di riproduzione dell'ordinanza in qualsiasi forma, si dispone l'anonimizzazione dell'indicazione delle generalità e



di altri dati identificativi della parte ricorrente in cassazione
riportati nel provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.2.2026.

LA PRESIDENTE

Gabriella Marchese



Oscuramento disposto

Numero registro generale 16018/2025

Numero sezionale 1057/2026

Numero di raccolta generale 7917/2026

Data pubblicazione 31/03/2026

